



## Contenuti

Iniziamo il nuovo anno p.1

### Legge Stabilità 2015:

Agevolazioni assunzioni	- p.3
Bonus 80 euro	- p.4
Bonus Figli	- p.4
Tassazione buoni pasto	- p.5
Deduzione costo lavoro IRAP	- p.5
TFR in Busta Paga	- p.6
Regime tributario Fondi Pensione	- p.7



## Iniziamo il nuovo anno

Gentili clienti, in primo luogo cari auguri da tutto lo Studio ACC per un felice 2015, ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Iniziamo l'anno nuovo inviandovi la nostra **newsletter** riguardante le novità introdotte dal legislatore e, vista l'importanza - e la complessità sotto tutti i punti di vista - del momento storico, da questo mese vi aggiorneremo con cadenza periodica (ipotizziamo quindicinale) sulle modifiche che verranno apportate alle norme che vi possono interessare in qualità di datori di lavoro e non solo; stiamo anche programmando un incontro nel quale affrontare con Voi le problematiche e le opportunità introdotte, saremo più precisi nel momento in cui le principali novità saranno operative a tutti gli effetti.



Come al solito, in primo luogo ci vediamo infatti costretti a distinguere fra le novità effettivamente operative (agevolazioni per le assunzioni) e quelle che lo sono solo sulla carta, e che operative lo saranno solo dopo l'emanazione dei relativi decreti attuativi (normativa sui licenziamenti).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre u.s. il cd. **Jobs Act**. La



Telefono: [02 49756813](tel:0249756813)

Email: [info@laboralia.it](mailto:info@laboralia.it)

Tutti i diritti riservati © gennaio '15

legge contiene le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Per una concreta definizione e operatività, attendiamo i decreti che dovranno essere pubblicati ispirandosi ai principi e alle finalità contenute nel Jobs Act; i termini previsti per la pubblicazione dei decreti sono fissati in 6 mesi decorrenti dal 15 dicembre 2014, ma le modifiche più attese, ovvero quelle introdotte alla normativa in materia di licenziamenti, dovrebbero essere operative dall'inizio o dalla metà di febbraio.

Ovviamente, non appena pubblicato il relativo decreto vi aggiorneremo, per ora ci limitiamo a segnalarvi che il nuovo regime sanzionatorio in caso di licenziamenti illegittimi, si applicherà solo ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della nuova norma, senza che in alcun modo riguardi i lavoratori già in forza a quella data.

Di particolare interesse vi segnaliamo l'introduzione della nuova agevolazione contributiva per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori privi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nella specifica sezione dedicata troverete i dettagli, ci preme qui segnalarvi il fatto che a oggi va comparata questa nuova tipologia di agevolazione con la consueta possibilità di assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991, unica altra agevolazione per chi assume sia a tempo determinato che indeterminato, e infine con l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Non appena vi saranno chiarimenti o specifiche vi informeremo, per ora vi auguriamo buon lavoro.



## Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 (GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Per alcune norme le decorrenze sono tuttavia diverse e per la operatività, più in generale, di alcune di esse, occorre attendere la pubblicazione delle norme di attuazione, di seguito una sintesi delle principali novità.

## Le agevolazioni alle assunzioni

### Bonus occupazionale per la promozione di forme di occupazione stabile (co. 118)

Il Legislatore dichiaratamente opera al fine di promuovere forme di occupazione stabile e a tal fine introduce un "bonus occupazionale" a favore dei

- datori di lavoro privati,
- con esclusione del settore agricolo
- che procedono con nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,
- decorrenti dal 1° gennaio 2015
- con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.

Il bonus viene

- riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi
- si sostanzia nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero contributivo pari a 8.060 euro su base annua (ciò significa che fino a retribuzioni annue lorde di importo intorno a 26.500 lo sgravio è totale, per importi di retribuzione annua lorda superiore si pagano contributi solo sulla parte eccedente tale soglia)
- con esclusione dei premi dovuti all'INAIL, che si pagheranno ordinariamente

**Sono escluse dall'esonero le nuove assunzioni relative a:**

- lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato (ciò significa che l'agevolazione non può essere fruita due volte per il medesimo lavoratore, neppure da due datori di lavoro diversi)
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, hanno comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2015).

Prima di procedere alle assunzioni agevolate di cui sopra, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato all'assunzione, richiedendogli un'attestazione dello stato occupazionale dei 6 mesi precedenti, o in subordine un'autocertificazione del possesso dei requisiti.

### Soppressione dei benefici contributivi ex legge n. 407/90 (co. 121)

E' stata abrogata dal 1° gennaio 2015, la norma (art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990) concernente i benefici contributivi spettanti ai datori di lavoro in caso di assunzioni



con contratto a tempo

indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.

Di fatto viene cancellata un'agevolazione "storica" che ha facilitato l'ingresso nel mondo del lavoro di decine di migliaia di disoccupati, sostituendola con la nuova agevolazione che a oggi ha come orizzonte temporale la fine del 2015.

### "Stabilizzazione" del Bonus 80 euro (co. 12, 13, 15)

Il Legislatore ha "stabilizzato" la ormai nota norma dello scorso anno sul riconoscimento in busta paga del cd. "Bonus Renzi" di 80 euro.

Riassumendo, dunque, la normativa "stabilizzata" (art. 13, co.1-bis del D.P.R. n. 917/86) si basa sull'attribuzione di credito a favore del lavoratore pari a :

- a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.

Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

*Come si procederà operativamente ?* sarà il sostituto d'imposta che riconoscerà automaticamente il credito agendo sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Successivamente, egli potrà recuperare le somme corrisposte mediante compensazione.

### Bonus figli

Con il comma 125, è stato previsto - al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno - il riconoscimento di un assegno mensile pari ad 80 euro, per un totale di 960 euro annui, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, per le famiglie avente l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), stabilito ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, non superiore a 25.000 euro annui.

Qualora il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui, l'importo del bonus in questione è raddoppiato per cui arriverebbe ad essere pari a 160 euro mensili e 1.920 euro annui.



Tale assegno:

- sarà erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione;
- non concorrerà alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Tuir e quindi non avrà alcuna influenza sul diritto al cd. bonus degli 80 euro mensili in busta paga che, tra l'altro, è stato confermato a regime dal 2015;
- sarà corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il diritto è riconosciuto, inoltre, sia per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea che per i figli di cittadini di Stati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo a tempo indeterminato.

Per poter accedere al diritto, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda all'Inps con modalità che dovranno essere stabilite entro la fine del mese di gennaio con decreto del



presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La somma a disposizione per quest'intervento a favore della genitorialità è pari a:

- 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

Tuttavia, è previsto un monitoraggio dell'Inps e nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alla suddette previsioni di spesa, è prevista una rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'Isee da definirsi con decreto interministeriale (economia e finanze, lavoro e politiche sociali, salute).

### Tassazione buoni pasto (co. 16/17)

Con un intervento sul Testo Unico n. 917/86 il Legislatore eleva, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione a 5,29 a 7,00 euro; la disposizione **concerne esclusivamente i buoni pasto in "formato elettronico"**; nei prossimi mesi vi aggiorneremo, se interessati, sulle concrete opportunità di fruizione di tale nuova soglia di esenzione.

### Deduzione del costo del lavoro dall'IRAP (co. 20-25)

In estrema sintesi, rispetto agli interventi in materia di Irap, con l'obiettivo di incidere sul costo del lavoro, riducendolo, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, il Legislatore ammette in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il



personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Si tratta dell'unica concreta riduzione di imposta per i datori di lavoro presente nella norma analizzata.

## TFR in busta paga (co. 26 – 32)

Ha carattere sperimentale la norma, oggetto di un forte dibattito politico, che introduce l'opzione per il dipendente di richiedere la liquidazione diretta della quota di TFR mensilmente maturata. Per la concreta operatività della norma, tuttavia, si deve attendere un emanando DPCM (termine per la emanazione del provvedimento: 30 gennaio 2015) che ne preciserà le modalità applicative.

Tutti i datori di lavoro con dipendenti del settore privato sono interessati dalla norma in esame, fatti salvi i casi in cui siano sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati in crisi.

### *L'opzione del lavoratore*

In relazione ai periodi di paga **decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi lavoratori domestici e lavoratori del settore agricolo), che hanno maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro, **possono**

richiedere al datore di lavoro medesimo, di percepire la quota maturanda di TFR, al netto del contributo dello 0,5%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

I termini per esercitare l'opzione saranno definiti con decreto attuativo.

E' certo, in ogni caso, che la manifestazione di volontà a favore dell'erogazione del TFR in busta paga, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30 giugno 2018**.

### *Assoggettamento fiscale e previdenziale del TFR liquidato in busta paga*

La legge di Stabilità ha già previsto che quanto liquidato sarà assoggettato a prelievo fiscale secondo le regole della tassazione ordinaria, mentre previdenzialmente, non è previsto alcun prelievo. Inoltre, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del TUIR (tassazione separata del TFR).

### *Rapporti con il bonus "80 euro"*

Al fine di non recare pregiudizio rispetto all'erogazione del cd. Bonus 80 euro ai lavoratori che richiedono l'anticipazione, ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per beneficiare del suddetto credito di imposta, non si deve tener conto dell'erogazione diretta della quota del TFR.

### *Finanziamento per le aziende con meno di 50 dipendenti*

Come possono operare i datori di lavoro a fronte della richiesta di liquidazione del TFR?

E' possibile che essi decidano di corrispondere immediatamente la quota maturanda di TFR

- utilizzando le proprie risorse finanziarie ovvero
- scegliendo accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo, istituito ad hoc presso l'Inps (Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle

dipendenze un numero di addetti inferiore a 50), e dalla garanzia dello Stato.

*Come possono i datori di lavoro accedere ai finanziamenti ?*

Per potere accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore; sarà sulla base di detta certificazione che il datore di lavoro potrà presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Saremo più precisi non appena l'Istituto si esprimerà in merito.

**Regime tributario dei fondi pensione e innalzamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (Co 621-625)**

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 è previsto l'innalzamento dell'aliquota di tassazione che arriva così al 20 per cento per i fondi pensione.

Dal 1° gennaio 2015 è, inoltre, previsto l'innalzamento al 17% dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione del TFR.

